



Comune di Pederobba

Provincia di Treviso

Piazza Case Rosse 14 – 31040 Pederobba
www.comune.pederobba.tv.it

Codice fiscale: 83001210265
partita IVA: 01199310267

Centralino: 0423 680911
Telefax: 0423 68185

ORIGINALE

N. 60 Reg. delib.	Ufficio competente SEGRETERIA
-----------------------------	----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	MODIFICA DELLO STATUTO DI ASCO HOLDING S.P.A. MEDIANTE INTRODUZIONE, ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 578/2019, DEL SUB ART. 21 "ASSEMBLEA DEI SOCI PUBBLICI", CON CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DELLA NUMERAZIONE DEGLI ARTICOLI SUCCESSIVI.
----------------	---

Oggi **otto** del mese di **novembre** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
TURATO MARCO	Presente	SPERANZON IVANO	Presente
MORETTO SABRINA	Presente	ZANOTTO ALBERTO	Assente
MAGGIO FABIO	Presente	FASTRO LUCIANA	Presente
STANGHELLINI DORIANO	Presente	MARTIGNAGO ANNA	Presente
TESSARO MONICA	Presente	MOGNON FRANCA	Assente
PUTTON ALEX	Presente	BERLESE ALESSANDRO	Presente
PEROZZO MARIA	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE AVV. FORLIN GRAZIANO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. TURATO MARCO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	MODIFICA DELLO STATUTO DI ASCO HOLDING S.P.A. MEDIANTE INTRODUZIONE, ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 578/2019, DEL SUB ART. 21 "ASSEMBLEA DEI SOCI PUBBLICI", CON CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DELLA NUMERAZIONE DEGLI ARTICOLI SUCCESSIVI.
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 29.09.2017, così come modificata e aggiornata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 01.10.2018, esecutive ai sensi di legge, questo Comune ha approvato, per effetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (nel prosieguo solo T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;
- con le stesse delibere consiliari sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;
- in data 5 aprile 2018 sono intervenute le Sentenze n. 363/2018, 376/2018, 401/2018, 408/2018 con le quali il TAR Veneto, in accoglimento dei ricorsi di Plavisgas S.r.l., ha annullato le deliberazioni di numerosi Consigli comunali di Comuni soci di Asco Holding S.p.A. ritenendo illegittima la detenzione delle quote della società e censurando le azioni di razionalizzazione da questi proposte;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 16 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge, questo Comune ha approvato le modifiche allo statuto della società Asco Holding S.p.A. proposte dal Consiglio di Amministrazione della società, finalizzate ad una maggiore coesione e stabilità della *governance*;

- in data 23 luglio 2018 l'Assemblea di Asco Holding S.p.a. ha approvato il nuovo statuto societario;
- successivamente, in data 01.10.2018, questo Comune ha approvato la deliberazione numero 34 avente ad oggetto: *“Misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.09.2017. Riapprovazione ricognizione a seguito sentenza TAR con aggiornamenti/specificazioni a seguito della recente modifica statutaria di ASCOHOLDING S.p.a. del 23/07/2018”*;
- infine, con la sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha rigettato gli appelli avverso le menzionate sentenze del TAR Veneto, con una motivazione differente rispetto a quella del Giudice di prime cure. In particolare in tale decisione il Consiglio di Stato ha statuito che:

- il TAR Veneto ha erroneamente interpretato la categoria dei *“servizi di interesse economico generale”* di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 175 del 2016, in quanto, secondo il Consiglio di Stato, *“Erra l'appellata sentenza ad escludere (non l'attività di distribuzione del gas, ma) l'attività di vendita del gas e i servizi di telecomunicazioni, già svolti da Asco TLC S.p.a. e che saranno della società derivante dalla sua fusione per incorporazione in Asco Holding S.p.a, dai “servizi di interesse generale” poiché “aventi carattere puramente commerciale”, ovvero, se ben si intende, rivolte alla sola produzione di un vantaggio economico (per questo attività lucrative)”*;
- con riferimento alla partecipazione dei Comuni alla compagine societaria il Consiglio di Stato afferma che *“La particolare modestia della partecipazione al capitale normalmente si riflette infatti in una debolezza sia assembleare sia, di riflesso, amministrativa (la quale può di fatto essere compensata solo in situazioni eccezionali dove altri equilibri refluiscono a compensare questa debolezza). Ciò avviene in modo difficilmente rimediabile nei casi in cui, per fronteggiare questa debolezza, tra i vari enti pubblici così partecipanti in termini minimali non siano stati previsti strumenti negoziali – ad es., patti parasociali – che possano dar modo alle amministrazioni pubbliche di coordinare e dunque rinforzare la loro azione collettiva e, in definitiva, di assicurare un loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata. A tal fine, ad evitare tali inconvenienti si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ.*

(ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari”;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2019 – esecutiva – ad oggetto: *“Misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019 e modifiche alle precedenti delibere di razionalizzazione”;*

RILEVATO CHE ai soci di Asco Holding è stato inviato, con nota assunta al protocollo comunale numero 16784 del 10 ottobre 2019, un avviso di convocazione di Assemblea in sede straordinaria per il giorno 25 ottobre 2019 che prevede, tra l'altro, quale argomento all'ordine del giorno anche il punto della *“Modifica dello statuto mediante introduzione su impulso di alcuni soci, alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, del sub art. 21 “ Assemblea dei soci pubblici”, con conseguente adeguamento della numerazione degli articoli successivi: deliberazioni inerenti e conseguenti”;*

ATTESO che tale ulteriore modifica statutaria, che vede la creazione di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici, rafforza ulteriormente i poteri degli enti territoriali sulla *governance* della Società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, a seguito della menzionata decisione n. 578/2019 del Consiglio di Stato laddove si afferma che *“si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari”;*

CONSIDERATO che il Consiglio comunale, con la precedente deliberazione numero 34 del 01.10.2018, nel sottolineare che *“in ogni caso, il C.D.A. di Asco Holding S.p.A. deve predisporre ed adottare entro un anno dall'adozione della presente delibera, gli atti che consentano ai singoli soci pubblici di influire sulle decisioni strategiche della società e sulle decisioni attinenti alle modalità di accesso ai servizi e di erogazione di questi valutando se sia sufficiente a tale proposito promuovere la stipula di una convenzione quanto meno informativa tra gli enti pubblici soci”* deliberava *“Di dare atto che per attuare le misure contenute nelle premesse del presente*

provvedimento, sia al fine dell'adeguamento alla normativa vigente, questo Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A. la presente delibera al fine dell'adozione da parte del medesimo, anche previa delibera assembleare, delle attività conseguenti";

VISTA, pertanto, la proposta di modifica statutaria inviata dalla Società partecipata Asco Holding S.p.a., con nota acquisita al protocollo comunale numero 12437 del 10 ottobre 2019, ed allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato sub. A), finalizzata a rinforzare la *governance* della *holding* mediante l'aggiunta dell'articolo 21 allo Statuto societario, avente ad oggetto: "*Assemblea dei soci pubblici*", e ritenuto di approvarla in attuazione di quanto stabilito con precedente deliberazione numero 34 del 01.10.2018;

CONSIDERATO che la presenza di modificazioni statutarie significative comporta l'approvazione delle medesime da parte del Consiglio comunale, come previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

RITENUTO, infine, di dare indirizzo e mandato al Rappresentante dell'Ente nelle Assemblee societarie di Asco Holding Spa di condividere l'approvazione delle modifiche statutarie suddette, contenute nell'allegato parte integrante del presente atto, e di votarne l'approvazione nell'apposita Assemblea dei soci convocata allo scopo;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del competente Responsabile, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000;

VISTI:

- il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2019 - 2021, approvato con delibera di Consiglio comunale n.57 del 28.12.2018;
- il bilancio di previsione 2019 - 2021, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 in data 28.12.2018;
- la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 14.01.2019 con la quale si approva il Piano esecutivo di gestione 2019/2021 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, parte economica;
- la delibera di Giunta Comunale n. 32 dell'08.04.2019 con la quale si approva il Piano delle Performance integrato con il Piano esecutivo di gestione;

VISTI:

- l'articolo 42, comma 2, lett. e) e g) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- lo Statuto del Comune;

- il vigente Regolamento comunale di Disciplina del Sistema dei Controlli interni;

DOPO esauriente discussione nel corso della quale:

«**Il Sindaco:** si chiede a questo consiglio di dare mandato al sindaco perché possa votare all'assemblea che si terrà questo lunedì per la modifica dello statuto.

Il Consigliere Fastro Luciana: ho alcune richieste da fare, in parte le avevo anche anticipate al vice segretario. In primis: abbiamo recuperato il documento agli atti nel quale si parla di costituire un'assemblea speciale in sede consultiva. Volevo chiedere come questo si sposi, non conoscendo la normativa, con quanto definito dal Consiglio di Stato che parla di patti para-sociali che, tra parentesi, da sempre noi auspicavamo all'inizio di questo percorso di modifica, ma che, a questo punto, sembra non praticabile perché non vi è notizia da parte dei comuni, con un organo speciale deputato ad intervenire per i soci pubblici che in tal modo vedano rinforzato il proprio voto degli ordinari organi societari. Volevo chiedere se il fatto di individuare un'assemblea speciale che si ritrova solo con funzione consultiva rispetto all'organo dell'assemblea ordinaria è in linea rispetto alle previsioni del codice.

Il Sindaco: sinceramente il documento è stato sottoposto alla valutazione dei legali della società e di quelli dei comuni. Nel nostro caso è stato sottoposto all'avvocato Lolli.

Il Consigliere Fastro Luciana: era questa la prossima domanda che le avrei posto.

Il Sindaco: sinceramente non posso darle una risposta perché è stato costruito da chi di dovere e non da organi politici. Non entro in merito perché, parlando di tecnicismi complicati, per fare in modo che la società rimanga allo stato attuale, ossia controllata dai soci pubblici, e cercando di non dare adito ai soci privati di cercare possibili problematiche in merito a questa delibera.

Il Consigliere Fastro Luciana: su questo concordiamo. Il mio dubbio nasce dal fatto che quando nell'articolo 21 che è quello che lei andrà a votare lunedì, trovo che l'assemblea speciale andrà a deliberare in sede consultiva, mentre partendo dalle premesse di avere un organo pubblico capace di determinare la governance dell'intera società, mi sono posta il dubbio andando a rileggere la sentenza del Consiglio di Stato, se quanto e come questo sia in linea. Dubbio che mi si è rafforzato ancora di più, tant'è che ne è testimone anche il segretario che ho chiamato non avendo trovato agli atti nessun parere legale che, però lei mi ha confermato in questo momento esserci stato, e probabilmente non in forma scritta in sede di corrispondenza o, non lo so, perché non c'era agli atti, o rinforzato quando, invece ho letto agli atti quanto scritto dal Comune di Villorba e che probabilmente muovendosi dalle stesse perplessità, chiedeva di giungere a un parere pro veritate chiedendo ai comuni di partecipare. Mentre ho visto che Spresiano, nella nota pervenuta a questo comune, chiedeva fosse il consiglio di amministrazione a farsi carico di questo, chiedo all'amministrazione se la cosa era stata valutata e, a questo punto, se vi era stata una adesione alla proposta di Villorba con il parere pro veritate chiesto allo studio Bonelli Erede, o se invece si era semplicemente, mi passi il termine, tra virgolette verificati con il legale che ci aveva seguiti nel ricorso del Tar. A me rimaneva il dubbio circa il fatto di avere un organo che è strettamente, solo ed esclusivamente consultivo, rispetto a quello che dovrebbe essere l'efficacia, anche se faccio fatica a tradurre correttamente, di questa volontà della pubblica amministrazione nel momento in cui ci si trova nell'assemblea; da una parte c'è il codice civile e, ripeto non ne ho le competenze per entrare nel merito e i tempi stretti non hanno consentito di cercare un confronto, il quale mi dice che devono essere assemblee speciali, ma non dice se deliberino in maniera consultiva o meno e,

dall'altra ,questo articolo 21 che parla di assemblea consultiva; anche per mettere lei in condizioni di votare.

Il Sindaco: la proposta di Villorba la conosco benissimo. Noi abbiamo ritenuto, visto che avevamo già incaricato uno Studio legale per affrontare questa travagliata situazione, di affidarci appunto all'avvocato Lolli. Mentre il Comune di Villorba e altri comuni hanno aderito a questa iniziativa del sindaco Serena. Altri comuni come ha citato lei, il Comune di Spresiano, la vede in maniera completamente diversa da noi, per cui prendiamo atto perché è giusto che ciascuno faccia le sue scelte.

Il Consigliere Fastro Luciana: quindi l'avvocato Lolli il parere lo ha di fatto espresso rispetto a questa modifica statutaria.

Sindaco: sì, ha fatto delle piccole modifiche che riteneva opportuno.

Il Consigliere Fastro Luciana: Nella delibera, non nell'articolo..

Sindaco: Sì confermato.

Il Consigliere Fastro Luciana: invece, un altro dubbio in merito al dispositivo. Questa sera andiamo ad autorizzare il sindaco e con un voto favorevole in ordine al modifica statutaria e dando mandato di porre in essere eventuali modifiche formali e non sostanziali allo statuto che dovessero essere richieste in sede di stipula da norme o da prassi di legge. Vorrei capire quali possono essere queste variazioni e perchè, magari mi sbaglio, ma nel momento in cui io dò mandato a votare questa modifica di statuto ed è esclusivamente questa e così viene acquisita con il testo di questo articolo che verrà votato in assemblea, quali possono essere, a questo punto, le modifiche formali e non sostanziali che dovessero essere dovute o richieste.

Il segretario: è difficile da prevedere. Si tratta di una clausola di apertura per dare la possibilità di aggiustare il tiro di fronte alle indicazioni imposte da un notaio che è un pubblico ufficiale terzo e che interverrà solo nel caso in cui sia una norma a dettare ed imporre la modifica. Faccio un esempio a caso del tutto infondato: se dovesse esserci una norma che vieta di indicare all'interno dello stesso articolo due organi con lo stesso nome, per esempio assemblea, quella consultiva per non confonderla con l'assemblea della società, la nuova figura andrà chiamata con altro termine magari con comitato. Dovesse esserci questa norma, sarà il notaio ad evidenziarlo e per quest'inezia, che non cambia la sostanza, non si può rischiare che si blocchi l'atto con i comuni che devono poi tornare in consiglio; ricordiamo l'esempio successo con la strada dei marroni del Monfenera dove non ci siamo accorti noi, ma il notaio. Questo non sposta la volontà degli enti che hanno dato mandato al sindaco; non diamo mandato aperto al sindaco con la possibilità di essere condizionato dall'andamento dei lavori dell'assemblea con facoltà di spostarsi dalla volontà del consiglio perché le modifiche sono legate all'intervento del notaio che dà garanzie di legge. Quindi si tratta di una clausola aperta, di stile più che di sostanza, ma utile.».

Con la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti: n.11

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n.0

Astenuti n.3 (I consiglieri Fastro Luciana, Martignago Anna, Berlese Alessandro)

DELIBERA

1. Di APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
1. Di APPROVARE le modifiche allo Statuto della Società Asco Holding S.p.A., di cui il Comune è socio proposte dal Consiglio di Amministrazione della medesima società, come da nota acquisita al protocollo comunale numero 12437 del 10 ottobre 2019 agli atti, ed allegate sub lettera A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per le motivazioni contenute in premessa ed in attuazione di quanto stabilito con la precedente deliberazione di Consiglio comunale numero 34 del 01.10.2018 e n. 14 del 29.04.2019;
2. Di AUTORIZZARE il Sindaco o suo delegato, in qualità di legale rappresentante, ad intervenire in nome e per conto del Comune all'Assemblea della Società Asco Holding S.p.A. e ad esprimere voto favorevole in ordine alle modifiche statutarie di cui all'allegato A alla presente deliberazione, dando mandato allo stesso a porre in essere eventuali ulteriori modifiche, formali e non sostanziali, allo Statuto che dovessero essere dovute o richieste, in sede di stipula notarile, da norme o da prassi di legge;
3. Di TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Società Asco Holding S.p.A.;
4. Di PUBBLICARE il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Società partecipate" del sito Internet comunale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo numero 33 del 14 marzo 2013.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione, riportante il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti: n.11

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n.0

Astenuti n.3 (I consiglieri Fastro Luciana, Martignago Anna, Berlese Alessandro)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disciplinato dal quarto comma dell'articolo 134 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, stante l'urgenza di darvi attuazione dettata dai termini fissati per la convocazione dell'Assemblea dei Soci di Asco Holding, come da nota acquisita al protocollo comunale numero 12437 del 10 ottobre 2019, agli atti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	MODIFICA DELLO STATUTO DI ASCO HOLDING S.P.A. MEDIANTE INTRODUZIONE, ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 578/2019, DEL SUB ART. 21 "ASSEMBLEA DEI SOCI PUBBLICI", CON CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DELLA NUMERAZIONE DEGLI ARTICOLI SUCCESSIVI.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
TURATO MARCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. FORLIN GRAZIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.